

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 11 - numero 2269 di mercoledì 28 ottobre 2009**

# **Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento REACH**

*Emanato un decreto contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla valutazione e gestione dei rischi delle sostanze chimiche per la salute e l'ambiente. Le violazioni sanzionate.*

google\_ad\_client

È stato emanato il **Decreto Legislativo 14 settembre 2009 n. 133**, relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche" relativi al regolamento REACH.

Ricordiamo che il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) è il regolamento UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l'ambiente. Le prime fasi di tale processo sono costituite dalla pre-registrazione e dalla registrazione.

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

.

In particolare il recente decreto 133/2009 nasce dall'esigenza di *fornire disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del regolamento medesimo.*

Il quadro sanzionatorio si presenta con pesanti sanzioni amministrative: la mancata registrazione è punita con una sanzione da 15.000 fino a 90.000 Euro, la mancata fornitura della Scheda di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) da 10.000 a 60.000 Euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell'utilizzatore a valle.

Un interessante sanzione è stata inserita a favore dei lavoratori: da 15.000 a 90.00 Euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.

La vera novità del decreto è l'introduzione di reati penali in violazione alle disposizioni sulle restrizioni all'uso e sull'autorizzazione che prevede da 40.000 a 150.000 Euro o 3 mesi di arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di una sostanza soggetta ad autorizzazione.

Il decreto, che è **in vigore dal 10/10/2009**, stabilisce sanzioni amministrative per la **violazione di diversi obblighi**:

- **Art. 3:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione e notifica delle sostanze;
- **Art. 4:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo;
- **Art. 5:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di tonnellaggio;
- **Art. 6:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure di riduzione dei rischi;
- **Art. 7:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante;
- **Art. 8:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati;
- **Art. 9:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali;
- **Art. 10:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento;
- **Art. 11:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli adempimenti per gli utilizzatori a valle;
- **Art. 12:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le informazioni sulla valutazione delle sostanze;
- **Art. 13:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che ha cessato di fabbricare o importare;
- **Art. 14:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso;
- **Art. 15:** Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia di rilascio delle autorizzazioni;
- **Art. 16:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione;
- **Art. 17:** Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare

all'Agenzia.

Ad esempio in relazione alla **registrazione** il comma 1 dell'articolo 3 riporta:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonché di monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

In conclusione riportiamo interamente l'articolo 14 - relativo all'immissione sul mercato e all'utilizzo di sostanze incluse nell'allegato XIV del Regolamento REACH (sostanze soggette ad autorizzazione) o quelle soggette a restrizioni ? che riporta anche sanzioni di tipo penale.

Art. 14.


Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei casi di cui all'articolo 56 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.

[Un prospetto riepilogativo delle sanzioni previste](#) (formato PDF, 18 kB).

[Presidente della Repubblica - Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. \(REACH\).](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)